



Comune di

Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO P04/2020

DISCIPLINARE DI GARA RETTIFICATO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.

1. PREMESSE	4
1.1 IL SISTEMA.....	4
1.2 GESTORE DEL SISTEMA	6
1.3 REGISTRAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 Documenti di gara.....	8
2.2 Chiarimenti.....	9
2.3 Comunicazioni.....	9
3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
4. DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI	14
4.1 Durata	14
4.2 Opzioni e rinnovi	14
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	15
6. REQUISITI GENERALI	16
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	21
7.1 Requisiti di idoneità	21
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	22
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	22
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	23
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	25
8. AVVALIMENTO	25
9. SUBAPPALTO	27
10. GARANZIE.....	28
10.1 Garanzia provvisoria	28
10.2 Garanzia definitiva	31
11. SOPRALLUOGO.....	33
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	34
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	34
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	40
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
15.1 Domanda di partecipazione	41
15.2 Documento di gara unico europeo	43
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	46
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA.....	52
17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA	53
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	57
18.1 Offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità prezzo: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	57
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	64
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	64
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	67
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	68
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	69
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	70
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	71

24. CLAUSOLA SOCIALE	73
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	73
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	74
27. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA	76

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 2683 del 26/10/2020, il Comune di Ascoli Piceno (di seguito per brevità anche Comune o Amministrazione) ha deliberato di affidare il servizio di accoglienza, gestione bar e gestione visite presso il teatro Ventidio Basso di proprietà del Comune di Ascoli Piceno.

L’affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta sopra soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 co. 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche: Codice).

Il contratto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal d.l.76/2020, d.lgs. 50/2016 riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal d.P.R. 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal d.lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto del contratto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al paragrafo 2.2.

Il luogo di svolgimento del servizio è Ascoli Piceno codice NUTS ITI34.

CIG: 84214017F2 CUI: 00229010442202000032.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dr. Loris Scognamiglio.

1.1 IL SISTEMA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente disciplinare di gara.

Il Comune di Ascoli Piceno (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal d.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2

millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del d.lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.2 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Ascoli Piceno, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì

responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

1.3 REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati: numero sei planimetrie del Teatro Ventidio Basso;
 - Schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) DUVRI;
- 5) Allegati (modelli dichiarativi):
 - Allegato 1 (dedicato al concorrente): "Domanda di partecipazione (sezione A) + dichiarazioni integrative connesse (sezione B)";
 - Allegato 2 (dedicato all' operatore economico ausiliario): "Avvalimento: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario";
 - Allegato 3: DGUE.
- 6) Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
- 7) Modello F23 precompilato e modello assolvimento imposta di bollo.

Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui ai DM 25 luglio 2011 (CAM per il servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari) in merito ai requisiti ambientali applicabili al servizio di gestione bar e DM 11 gennaio 2017 relativo alla fornitura di prodotti tessili.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet https://www.comune.ap.it/garateatroventidio_2020 e sulla piattaforma telematica **www.acquistinretepa.it** sezione **"Vendi"** sottosezione **"Altri Bandi"**. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato

da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del d.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno undici giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.3 del Bando di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "*Area comunicazioni*" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza del pubblico durante spettacoli ed eventi della programmazione teatrale (organizzati dal Comune o da soggetti terzi autorizzati), della gestione bar e della gestione visite all'interno del teatro comunale Ventidio Basso di proprietà del Comune di Ascoli Piceno.

Trattandosi di un contratto misto che contiene elementi di concessioni nonché di appalti il contratto è aggiudicato in conformità con le disposizioni che disciplinano gli appalti.

Il contratto è costituito da un unico lotto. La motivazione di tale scelta è riconducibile alla stessa ratio a fondamento della capacità di raggiungere migliori economie di scala, maggiore efficienza complessiva e sostenibilità delle attività, rispetto a configurazioni ridotte e/o frazionate; data la natura stessa delle attività, un frazionamento non consentirebbe una miglior funzionalità, fruibilità e fattibilità della prestazione ed una efficienza gestionale che al contrario si ravvisa in un affidamento a lotto unico.

Grazie all'affidamento congiunto in un solo lotto potrà essere ottimizzata la gestione delle attività che potranno beneficiare di un coordinamento unico; inoltre, un'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe oltreché un'inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell'espletamento delle prestazioni.

Il contratto riguarda l'affidamento triennale di:

Tabella n. 1 – Oggetto del contratto

n.	Descrizione delle attività su base triennale	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo presunto Iva esclusa
1	<i>Servizio di accoglienza</i>	<i>79992000-4</i>	<i>P</i>	<i>€ 312.300,00</i>
2	<i>Gestione bar (Fatturato)</i>	<i>55410000-7</i>	<i>S</i>	<i>€ 24.000,00</i>
3	<i>Gestione visite(Fatturato)</i>	<i>92521000-9</i>	<i>S</i>	<i>€ 14.400,00</i>
Importo totale presunto				€ 350.700,00

L'importo totale presunto è indicato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 3.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi **e non è soggetto a ribasso**.

N.B.: gli importi riportati nella Tabella n. 1 oggetto del contratto relativamente alla voce "Gestione bar (Fatturato)" pari a € 24.000,00 e alla voce "Gestione visite (Fatturato)" pari a € 14.400,00 rappresentano la stima del fatturato totale, al netto dell'IVA, che si presume possa essere generato dall'aggiudicatario (di seguito denominato anche Fornitore) nell'arco temporale di durata del contratto; esso è solo presunto e quindi in alcun modo impegnativo né vincolante per il Comune di Ascoli Piceno nei confronti del Fornitore che non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali i servizi non dovessero raggiungere gli importi sopra indicati.

L'importo relativo alla voce servizio di accoglienza, è stato determinato come di seguito descritto:

Tabella n. 2 – Descrizione voci di offerta economica, prezzi unitari a base d'asta, quantità presunte e importo totale presunto del servizio di accoglienza:

VOCE	DESCRIZIONE VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO a base d'asta Iva esclusa (€/spettacolo o evento) (x)	QUANTITÀ PRESUNTE per l'intera durata del contratto (spettacoli o eventi) (y)	SUBTOTALI (€) (x) * (y)
A	Prezzo unitario per la gestione del servizio di accoglienza di uno spettacolo a teatro comprensivo del servizio bar.	1.250,00 (Milleduecentocinquanta/00)	240	€ 300.000,00
B	Prezzo unitario per la gestione del servizio di accoglienza di un evento nel foyer.	205,00 (Duecentocinque/00)	60	€ 12.300,00
Importo totale presunto del servizio di accoglienza (BA)				€ 312.300,00

Con riferimento al **servizio di accoglienza**, l'importo è stato determinato in base alle caratteristiche delle prestazioni richieste, al numero degli spettacoli/eventi che si presume possano essere organizzati nel Teatro e nel Foyer del teatro nell'arco temporale di durata del contratto tenendo conto dei dati storici riferiti alla precedente gestione nel triennio 2017-2019 sia con riferimento agli spettacoli/eventi organizzati dal Comune sia agli spettacoli/eventi organizzati da terzi e autorizzati dal Comune. Nel calcolo si è tenuto conto della durata media degli spettacoli nel teatro e degli eventi nel foyer, delle ore di servizio che saranno prestate dall'aggiudicatario complessivamente attraverso gli operatori presenti nel contratto in conformità a quanto previsto dal capitolato.

Si precisa che il prezzo unitario per la gestione del servizio di accoglienza di uno spettacolo a teatro (VOCE A) è comprensivo del servizio bar poiché tale servizio dovrà essere svolto per l'intera durata di ogni singolo spettacolo in programma al Teatro Ventidio Basso, sia in fascia pomeridiana che serale e, ove necessario, anche in fascia mattutina (spettacoli per le scuole, convegnistica, etc.).

Pertanto, l'importo totale presunto del servizio di accoglienza – per l'intera durata del contratto – è frutto di una stima relativa al numero presumibile di spettacoli/eventi che saranno organizzati a teatro o nel foyer dal Comune o da soggetti terzi autorizzati e costituirà l'importo massimo stimato di spesa nell'arco temporale di durata del contratto. Esso è solo presunto e quindi in alcun modo impegnativo né vincolante per il Comune di Ascoli Piceno nei confronti dell'aggiudicatario.

Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio di accoglienza non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice la stazione appaltante ha stimato i costi della manodopera pari ad € 273.976,80 calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- della durata triennale del contratto;
- l'effort e il personale stimato per un'efficace gestione delle attività oggetto di contratto;
- dei costi medi orari del lavoro, utilizzando come riferimento:
 - per il servizio accoglienza del pubblico le tabelle del Ministero del Lavoro relative al costo medio orario dipendenti delle aziende della distribuzione e dei servizi (multiservizi) – livello II (Direttore di Sala) 21,58 €/h e livello VI (addetti) 15,97 €/h;
 - per la gestione bar le tabelle del Ministero del Lavoro relative al costo medio orario dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo – livello V (barista) 18,22 €/h;
 - per la gestione visite le tabelle del Ministero del Lavoro relative al costo medio orario dipendenti delle aziende della distribuzione e dei servizi (multiservizi) – livello VI (addetti) 15,97€/h.

Nella sottostante tabella sono riportati gli importi a base d'asta:

Tabella n. 3 – Importi a base d'asta

VOCE	Descrizione importi a base d'asta
A	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI UNO SPETTACOLO A TEATRO COMPRENSIVO DEL SERVIZIO BAR – (soggetto a ribasso). La voce di prezzo unitario A posta a base d'asta – su cui presentare l'offerta economica – è il prezzo unitario previsto per la gestione del servizio di accoglienza di <u>uno spettacolo organizzato a teatro comprensivo del servizio bar</u>. La base d'asta soggetta a ribasso è pari ad € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'offerta deve essere espressa in termini di prezzo unitario (in euro) così come descritto al punto 17 del presente documento. N.B.: saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offrano, relativamente alla voce A, un prezzo unitario superiore al valore posto a base d'asta.
B	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI UN EVENTO NEL FOYER – (soggetto a ribasso). La voce di prezzo unitario B posta a base d'asta – su cui presentare l'offerta economica – è il prezzo unitario previsto per la gestione del servizio di accoglienza <u>di un evento organizzato nel foyer</u>. La base d'asta soggetta a ribasso è pari ad € 205,00 (duecentocinque/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

	L'offerta deve essere espressa in termini di prezzo unitario (in euro) così come descritto al punto 17 del presente documento. N.B.: saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offrano, relativamente alla voce B, un prezzo unitario superiore al valore posto a base d'asta.
C	CANONE ANNUO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE – (soggetto a rialzo) La voce di prezzo C posta a base d'asta – su cui presentare l'offerta economica – è il canone annuo a favore dell'Amministrazione. La base d'asta soggetta a rialzo è pari ad € 1.000,00 (mille/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'offerta deve essere espressa in termini di canone annuo (in euro) così come descritto al punto 17 del presente documento. N.B.: saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offrano, relativamente alla voce C, un canone annuo inferiore all'importo a base d'asta. N.B.: Il canone annuo dovrà essere corrisposto per tutti gli anni di durata del contratto.

Con riferimento ai servizi di accoglienza il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà «a misura», ai sensi dell'art. 3 – comma 1 lett. eeeee) – del Codice.

4. DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di inizio attività, che sarà indicata nel verbale di avvio di esecuzione del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 116.900,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al fornitore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del contratto, è pari ad € 471.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché al lordo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In

particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

NB-1: La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

NB-2: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 commi 1 e 2 del Codice del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore economico (*concorrente / ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 15.2 del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- ❖ l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
 - se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con

poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

- ❖ In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 80 – entrambi i soci.
- ❖ In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- ❖ In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GURI o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- ❖ I reati di cui al comma 1 dell'art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..
- ❖ Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 l'operatore economico (concorrente / eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando preferibilmente il DGUE secondo quanto specificato all'art. 15.2 del presente Disciplinare di gara.

In particolare, si precisa che:

A) **qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:**

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)

- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B) Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

A tal fine l’operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art. 15.2 del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE.

N.B.-4: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell’art.53, co. 16 ter del D.lgs. n.165/01, etc.) **l’operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui all’articolo sopracitato**

descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art. 15.2 e seguenti del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall’ANAC (**con particolare riferimento alla Delibera n. 1008 del 11.10.2017 “Linee guida n. 6” e alla Delibera n. 1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”**) si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-5: «(...) In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c), per le dichiarazioni – anche in riferimento alla possibilità di *self cleaning* – cfr. **DGUE** (parte III, sezione C).

In riferimento D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *c-bis*), per le dichiarazioni cfr. **modello dichiarativo integrativo del DGUE**.

In riferimento D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. *c-ter*), per le dichiarazioni – anche in riferimento alla possibilità di *self cleaning* – cfr. **modello dichiarativo integrativo del DGUE**.

Le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere *c bis*) e *c ter*) del D.Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione).

N.B.-6: L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa – debitamente autorizzata – presenta in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nel caso di cui all’art. 110, comma 4 e 6, del Codice, il concorrente deve presentare – in aggiunta alla relazione del professionista di cui al precedente periodo – quanto di seguito indicato nelle modalità previste all’art. 8 del presente disciplinare:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento del contratto;
- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 – con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'accordo quadro;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'accordo quadro e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

N.B.-7: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invitano gli operatori economici a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente dell' 8.11.2017 *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"* pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto dell'affidamento in relazione alle prestazioni assunte.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

N.B.: Il concorrente che non intende eseguire le prestazioni secondarie (tabella n. 1 del presente documento) deve, in fase di gara, costituire un RTI Verticale o utilizzare l'istituto del subappalto anche qualificatorio ricorrendo ad operatori qualificati (ovvero in possesso di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con le prestazioni secondarie); per il subappalto si rinvia in particolare alle disposizioni di cui al punto 9 del presente disciplinare.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi alla prestazione principale

Il concorrente deve aver eseguito a regola d'arte negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI:

- uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari ad almeno **Euro 90.000,00 IVA esclusa**. Per servizi analoghi si intendono a titolo di esempio servizi di accoglienza e servizi di organizzazione di eventi.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

N.B.: Il presente requisito di capacità tecnica e professionale non può essere dimostrato mediante subappalto.

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, e del periodo di esecuzione;
- copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- altra documentazione comprovante il requisito ritenuta idonea dalla stazione appaltante.

N.B.: In fase di gara non è necessaria alcuna comprova essendo sufficiente ai fini dell'ammissione alla procedura che il requisito di capacità tecnica e professionale sia oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 resa utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate al punto 15.2 del Disciplinare – il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI

IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dalle imprese raggruppate/raggruppane, consorziate/consorziande o GEIE, aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica **in relazione alle attività che saranno svolte nell'ambito del contratto.**

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** / consorzio ordinario **il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria o da una singola consorziata. Ciascuna associata/consorziata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** **il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. a)** deve essere posseduto dalla mandataria.

Nel **raggruppamento misto** si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale/secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Si precisa che:

- per **raggruppamento di tipo verticale** si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali (**accoglienza**), i mandanti quelle indicate come secondarie;
- per **raggruppamento orizzontale** quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di

prestazione;

- per **raggruppamento di tipo misto** quello in cui le prestazioni di servizi indicati come principali ovvero quelle indicate come secondarie possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in sub raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale;
- nei **raggruppamenti misti** la mandataria, cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a presentare l'offerta per l'intero raggruppamento, è identificata con l'operatore economico che esegue le prestazioni di cui alla prestazione principale (**accoglienza**) e, nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più imprese (dando luogo ad un sub- raggruppamento orizzontale) dalla mandataria di tale sub-raggruppamento che deve eseguire le prestazioni e possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri operatori economici mandanti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e/o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, in relazione alle attività che saranno svolte nell'ambito del contratto.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

* * * *

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto **15.3.1**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiederà, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.

82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le attività del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione che, a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici indicare, in ogni caso, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Relativamente alle prestazioni secondarie nell'ipotesi di subappalto qualificatorio ovvero qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai fini del possesso dei requisiti di idoneità professionale, il concorrente deve **a pena di esclusione** (lo schema di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno dell'allegato 1):

- dichiarare:
 - la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati;
 - le prestazioni che intende subappaltare;
 - i requisiti oggetto di subappalto qualificatorio.

Qualora l'operatore economico, con riferimento al subappalto qualificatorio, non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato 1), egli deve compilare la Parte II sezione C del DGUE con indicazione espressa che si tratta di subappalto necessario.

10. GARANZIE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base del contratto *[importo totale presunto al lordo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso]* e precisamente di importo pari ad € 7.074,00 (settemilasettantaquattro/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento effettuato sul conto corrente bancario Unicredit S.p.a. Agenzia di Ascoli Piceno Via Indipendenza n.10/A avente codice IBAN IT98I0200813507000102493318 intestato al Comune di Ascoli Piceno – con la causale *"Cauzione provvisoria bando P04/2020"*; **si precisa a pena di esclusione che la data di valuta di**

accredito del versamento non deve essere successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte. Resta inteso che, il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto ove il concorrente risultasse aggiudicatario sopra menzionata;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Ascoli Piceno);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"*;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso

dei poteri necessari per impegnare **il garante** ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

N.B.: Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle sopra indicate: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal concorrente (è necessaria, infatti, la sottoscrizione del file con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante).

In alternativa al file firmato digitalmente dal garante, la conformità del file all'originale cartaceo dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

N.B.: In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 13 "*Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara*".

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo totale presunto del contratto.

In caso di aggiudicazione nella quale il rialzo/ribasso sintetizzati nell'indicatore (I) di seguito riportato (tenuto conto degli elementi oggetto di valutazione economica del presente affidamento) diano un risultato superiore al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove l'indicatore sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al venti per cento:

$$I = \frac{18}{20} * \left(1 - \frac{P}{BA}\right) * 100 + \frac{2}{20} * \frac{(C - C_{base})}{C_{base}} * 100$$

Dove:

P = Prezzo complessivo in euro offerto dall'aggiudicatario relativamente all'elemento "Gestione del servizio di accoglienza teatro e foyer" (determinato come sommatoria dei prodotti dei singoli prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario relativamente alle voci di offerta A e B per le relative quantità stimate poste a base di gara di cui alla tabella n. 2 al paragrafo 3 del presente documento);

BA = l'Importo totale presunto in euro del servizio di accoglienza (Tabella n. 2 paragrafo 3);

C = valore del canone annuale offerto in euro dal concorrente aggiudicatario a favore dell'Amministrazione relativamente alla voce di offerta C (Tabella n. 3 paragrafo 3 del presente documento)

C_{base} = valore del canone annuale in euro posto a base d'asta relativamente alla voce di offerta C (Tabella n. 3 paragrafo 3).

Tale cauzione/fideiussione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co. 5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co. 1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione

del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei locali del teatro Ventidio Basso è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP tramite piattaforma telematica attraverso la funzione "invia richiesta chiarimenti" e deve riportare i seguenti dati: nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 07.12.2020.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al

regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **purché munito della delega di tutti detti operatori**. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 non è previsto alcun contributo a favore dell'ANAC.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, **esclusivamente** per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 16.12.2020**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da

impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.3 del Bando di gara.

L' **"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni (righe) ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
Documento	Sezione (riga)
Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative	Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative
DGUE concorrente	DGUE – Documento di gara unico europeo dell'operatore economico concorrente
DGUE dell'ausiliaria	Eventuale DGUE – Documento di gara unico europeo degli operatori economici ausiliari
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria	Eventuale dichiarazioni integrative operatori economici ausiliari
Contratto di avalimento	Eventuale contratto di avalimento
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Procure	Eventuali procure

F23 attestante il pagamento del bollo o in alternativa modello assolvimento imposta di bollo.	Comprova imposta di bollo
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della garanzia provvisoria
Garanzia provvisoria e impegno	Garanzia provvisoria e documentazione a corredo
PASSOE	PASSOE
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva
OFFERTA TECNICA	
Documento	Sezione (riga)
Relazione tecnica	Offerta tecnica
OFFERTA ECONOMICA	
Documento	Sezione (riga)
Offerta economica (<i>generata dal Sistema</i>)	Scheda - Componente economica

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, **Offerta tecnica**, **Offerta economica**).

Si precisa che:

- tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:
 - ✓ .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
 - ✓ .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
 - ✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimando il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo;

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono **esclusivamente** attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea, via PEC o comunque con modalità differente rispetto all'invio attraverso il Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;

- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale – rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale – dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo

di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Le dichiarazioni DGUE, domanda di partecipazione, dichiarazione di avalimento devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet https://www.comune.ap.it/garateatroventidio_2020 e su www.acquistinretepa.it.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, **si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- **Allegato 1 (dedicato al concorrente):** “Domanda di partecipazione (sezione A) + dichiarazioni integrative connesse (sezione B)”;
- **Allegato 2 (dedicato all’operatore economico ausiliario):** “Avvalimento: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario”;
- **Allegato 3: DGUE** (Documento di gara unico europeo - modello del MIT).

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo**, preferibilmente secondo il modello di cui all'**Allegato n. 1** al presente documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema nell'apposita sezione (riga) denominata “Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative”.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso in cui il concorrente utilizzi la “domanda di partecipazione” integrale messa a disposizione dall’Amministrazione (allegato 1) essa deve essere predisposta, sottoscritta digitalmente e caricata a sistema nell'apposita sezione (riga):

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

Nel caso in cui il pagamento dell'imposta di bollo non sia dovuto, è possibile allegare a SISTEMA dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa all' esenzione dall'imposta di bollo firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **Euro 16,00 (sedici/00)**, a prescindere dalla dimensione del documento, dovrà avvenire con una delle seguenti modalità alternative:

1) mediante l'utilizzo del **modello F23**, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, Piazza Arringo n. 7, CF: 00229010442);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TQE);
- degli estremi dell'atto o del documento (campo 10: Anno – 2020; Numero – P04);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Bollo su istanza telematica").

2) mediante acquisto della **marca da bollo**, scansione della stessa previo annullamento utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante (*Modello assolvimento imposta di bollo*).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema nell'apposita sezione (riga) "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F23 o in alternativa il modello assolvimento imposta di bollo.

In mancanza del pagamento del bollo si procederà alla segnalazione dell'operatore all'Agenzia delle Entrate al fine della verifica del corretto assolvimento dell'imposta.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche – messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara – secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, carica a Sistema nelle apposite sezioni:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1 firmata digitalmente dall'ausiliaria **(conforme all'allegato 2)**;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente **(conforme all'allegato 2)**;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata **(conforme all'allegato 2)**;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata del contratto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23-bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto "qualificatorio" ove non si sia già utilizzato l'allegato 1 si richiede la compilazione della sezione C come di seguito specificato:

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario ai fini del possesso dei requisiti di idoneità professionale relativi alle prestazioni indicate come secondarie deve, a pena di esclusione, dichiarare - utilizzando preferibilmente la sezione C del DGUE - la volontà di dimostrare i requisiti in parola mediante tale istituto a soggetti qualificati nonché in maniera dettagliata le relative prestazioni che intende subappaltare.

In caso di ricorso al subappalto “facoltativo” si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa successiva all'adozione dello stesso, **ciascun soggetto che compila il DGUE** allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di giunta n. 8 del 17/01/2014 reperibile sul sito istituzionale dell'amministrazione all'indirizzo <http://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8365> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna, ove non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis e 5 del Codice;
8. autorizza o meno, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 della medesima disposizione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato;
9. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione Appaltante per le finalità descritte nell'informativa;
10. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
- a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
- si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, ai sensi dell'art.

110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, non si dovrà procedere all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi;

11. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
 - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
 - c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice;
12. dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
13. nel caso di subappalto qualificatorio le dichiarazioni previste dal punto 9 del presente documento secondo le modalità ivi riportate;
14. **[se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti]** dichiara gli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - a seguito dello svincolo della stessa.

Si precisa quanto segue:

- Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte digitalmente e caricate a sistema nell'apposita sezione (riga):
 - dal concorrente singolo;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 (lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter), 2 (dati identificativi soggetti art.80), 5 (codice di comportamento), 6 (operatori non residenti), 9 (riservatezza), ove pertinente 10 (concordato preventivo) e 12 (conformità copie), allegandole al proprio DGUE.

Ai fini della partecipazione il Comune di Ascoli Piceno ha predisposto un modello “domanda di partecipazione + dichiarazioni integrative connesse” (**allegato 1**) e un modello “dichiarazioni integrative impresa ausiliaria” (**allegato 2**), da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e dallo stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria e dallo stesso sottoscritto digitalmente ovvero un PassOE multiplo contenente i dati del concorrente e dell’ausiliaria.

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- a. in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- b. in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- c. in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – **pena l’esclusione** – entro e non oltre il termine di giorni 7 (sette) dalla trasmissione della relativa richiesta.

16. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

17. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, per ciascuna delle prestazioni oggetto di affidamento, la quota percentuale eseguita da ciascun operatore economico raggruppato.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, per ciascuna delle prestazioni oggetto di affidamento, la quota percentuale eseguita da ciascun operatore economico consorziato.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, per ciascuna delle prestazioni oggetto di affidamento, la quota percentuale eseguita da ciascun operatore economico raggruppato/consorziato.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con

indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi per ciascuna delle prestazioni oggetto di affidamento, la quota percentuale eseguita da ciascun operatore economico aggregato in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi, per ciascuna delle prestazioni oggetto di affidamento, la quota percentuale eseguita da ciascun operatore economico aggregato in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

- c. per ciascuna delle prestazioni oggetto di affidamento, la quota percentuale eseguita da ciascun operatore economico aggregato in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Ai fini della partecipazione l'Amministrazione ha predisposto una "domanda di partecipazione" che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate di cui al presente paragrafo 15.3.3 (Allegato 1) che il concorrente è tenuto a utilizzare e che dovrà essere sottoscritta digitalmente come precisato al precedente paragrafo.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve a **pena di esclusione** dalla gara inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'*Offerta Tecnica*, secondo la seguente procedura:

- invio attraverso il Sistema della *Relazione Tecnica* firmata digitalmente, che contiene una proposta tecnico-organizzativa redatta in maniera speculare ai criteri e ai sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 del presente disciplinare;

in particolare, la relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 40 (quaranta) facciate (non sono computate le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli allegati) formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, **a pena di esclusione**, che l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.

La documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente.

Si invitano i concorrenti ad accorpate la relazione tecnica ed i suoi allegati (ove previsti) in unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire al Comune di Ascoli Piceno attraverso il Sistema, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- *inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire al Comune di Ascoli Piceno attraverso il Sistema dopo averla:*
 - i) *scaricata e salvata sul proprio PC;*
 - ii) *sottoscritta digitalmente.*

L' "Offerta economica", con riferimento alle **voci A, B e C** descritte nella tabella 3 del punto 3 del presente disciplinare, deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) (Relativamente alla voce A) Prezzo unitario in euro offerto per la **gestione del servizio di accoglienza di uno spettacolo organizzato a teatro comprensivo del servizio bar** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il prezzo unitario offerto deve essere inserito nell'apposita sezione del Sistema e indicato solamente in cifre con un massimo di due cifre decimali; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 1,345 viene troncato in 1,34); l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio €).

b) (Relativamente alla voce B) Prezzo unitario in euro offerto per la **gestione del servizio di accoglienza di un evento organizzato nel foyer** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il prezzo unitario offerto deve essere inserito nell'apposita sezione del Sistema e indicato solamente in cifre con un massimo di due cifre decimali; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 1,345 viene troncato in 1,34); l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio €).

c) (Relativamente alla voce C) Canone annuo in euro, a favore dell'amministrazione, offerto al netto di

Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il valore in euro del canone annuo deve essere inserito nell'apposita sezione del Sistema e indicato solamente in cifre con un massimo di due cifre decimali; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 15000,346 viene troncato in 15000,34).

L'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio €).

- d) la stima in euro dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice relativamente al servizio di accoglienza a teatro comprensivo del servizio bar, al servizio di accoglienza nel foyer e al servizio visite per l'intera durata del contratto.**

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche di tutte le attività previste dal contratto; l'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio €);

Tale valore deve essere inserito nell'apposita sezione del Sistema e indicato solamente in cifre con un massimo di due cifre decimali; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 1,345 viene troncato in 1,34);

- e) la stima in euro dei costi della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice relativamente al servizio di accoglienza a teatro comprensivo del servizio bar, al servizio di accoglienza nel foyer e al servizio visite per l'intera durata del contratto.**

L'operatore economico non deve inserire nello specifico campo il simbolo dell'euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio €).

Tale valore deve essere inserito nell'apposita sezione del Sistema e indicato solamente in cifre con un massimo di due cifre decimali; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 1,345 viene troncato in 1,34).

Con riferimento alle voci di offerta A e B (servizio di accoglienza a teatro comprensivo del servizio bar e servizio di accoglienza nel foyer), il Sistema procederà, quindi, a calcolare automaticamente:

- Prezzo complessivo offerto (Voce A + Voce B) da ciascun concorrente (**P_i**). Tale prezzo è inteso come la sommatoria dei prodotti dei singoli prezzi unitari offerti dal concorrente i-esimo rispettivamente per il

servizio di accoglienza a teatro comprensivo del servizio bar e per il servizio di accoglienza nel foyer per le relative quantità stimate poste a base di gara (indicate nella tabella n. 2 al paragrafo 3);

- il ribasso percentuale complessivo offerto da ciascun concorrente (**R_i**) calcolato mediante la formula **$R_i = 1 - P_i/BA$** , dove **P_i** è il prezzo complessivo offerto dal concorrente i-esimo (determinato come sommatoria dei prodotti dei singoli prezzi unitari offerti dal concorrente i-esimo per le relative quantità stimate poste a base di gara) e l'importo totale presunto per il servizio di accoglienza (**BA**) (indicato nella tabella n. 2 al paragrafo 3).

I ribassi percentuali complessivi così calcolati saranno arrotondati alla quarta cifra decimale (arrotondamento all'unità superiore qualora la quinta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quinta sia inferiore a cinque).

Il prezzo complessivo e il ribasso percentuale complessivo verranno calcolati dal Sistema e il risultato verrà automaticamente riportato nel file dell'offerta generato dal Sistema.

Nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

In tal caso, con riferimento al prezzo complessivo offerto (inteso quest'ultimo come sommatoria dei prodotti dei singoli prezzi unitari offerti per le relative quantità poste a base di gara) si procederà alla verifica dei conteggi tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prezzi totali per singola voce; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dai prezzi unitari offerti e quello dipendente dal ribasso percentuale complessivo presentato tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, deve a **pena di esclusione** essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente **da tutti i coamministratori a firma congiunta**.

Si precisa, altresì, che l'offerta economica, a **pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

* * * *

Sono inammissibili le offerte economiche che – con riferimento alle voci di offerta A e B – superino uno o più dei prezzi unitari a base d'asta o che - con riferimento alla voce di offerta C – siano inferiori al canone annuo posto a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Ai sensi dell'art.95 co. 12 del Codice, si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

18.1 Offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità prezzo: Criteri di valutazione

dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna punti Dmax vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica.

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	Struttura organizzativa del contratto	35	1.1	Struttura organizzativa del servizio di accoglienza. L'offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere la struttura organizzativa che il concorrente si impegna a rendere disponibile nello svolgimento del servizio di accoglienza attraverso una trattazione organica che evidenzia, tra l'altro, il modello e il dimensionamento della struttura organizzativa del servizio anche in relazione alla struttura del teatro (comprensiva del foyer), i ruoli e le professionalità delle risorse impiegate, i processi di coordinamento e controllo delle varie figure. Saranno valutate in particolare la completezza, la concretezza e il livello di dettaglio della trattazione	15

			nonché la coerenza con quanto richiesto nel capitolato.	
		1.2	Struttura organizzativa del servizio bar. L'offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere, le modalità con cui intende strutturare la gestione del bar con particolare riferimento alle attività svolte in occasione degli spettacoli teatrali tenuto conto degli obblighi minimi previsti dal capitolato. Verrà valutata la qualità complessiva della proposta in termini di adeguatezza, esaustività e concretezza della trattazione.	5
		1.3	Struttura organizzativa del servizio di gestione visite comprensivo della biglietteria. L'offerente, all'interno della relazione tecnica, oltre a descrivere la struttura organizzativa che il concorrente si impegna a rendere disponibile nello svolgimento del servizio di gestione visite attraverso una trattazione organica che evidenzia, tra l'altro, i ruoli e le professionalità delle risorse	15

				impiegate deve, inoltre, descrivere le modalità con cui intende strutturare l'attività di biglietteria con riferimento ad aspetti organizzativi, metodologici ed operativi, tenuto conto degli obblighi minimi previsti dal capitolato. Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di: - efficacia della metodologia; - esaustività; - aderenza al contesto del capitolato; - fornitura di strumenti di gestione e controllo delle attività.	
2	Proposta progettuale del servizio		2.1	Predisposizione di un piano per garantire la continuità in caso di situazioni non preventivabili e urgenti. L'offerente all'interno della relazione tecnica dovrà illustrare un piano con le modalità da adottare per garantire la continuità delle attività oggetto del contratto in situazioni non preventivabili e urgenti (es. sciopero, eventuali improvvise indisponibilità degli operatori, impossibilità dell'operatore a	8

		40		raggiungere il luogo in cui presta servizio, malattia, etc.). Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di grado di flessibilità e di efficacia delle soluzioni individuate per fronteggiare situazioni emergenziali garantendo la continuità delle attività.	
			2.2	Predisposizione di un piano che preveda la valutazione della qualità delle attività anche monitorando la soddisfazione degli utenti. Verrà valutato, in termini di efficacia e completezza degli strumenti utilizzati, il piano predisposto dall'offerente il quale dovrà specificare, all'interno della relazione tecnica, tempistica e modalità di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza relativamente alle attività oggetto di contratto.	10
			2.3	Piano di comunicazione e valorizzazione delle visite a teatro. L'offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà	10

			descrivere le azioni che intende proporre per promuovere ed accrescere l'attrattività del servizio di visite al teatro Ventidio Basso. Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di esaustività e originalità delle azioni poste in essere per valorizzare e promuovere il servizio di gestione delle visite con particolare attenzione a quelle proposte che siano in grado di incrementare l'appeal e la visibilità del teatro.	
		2.4	Rapporti con l'Amministrazione: reportistica delle attività L'offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà indicare la modalità e la tempistica con le quali intende relazionare al Comune circa le attività svolte e gli interventi attuati durante il periodo di vigenza contrattuale con riferimento alle attività previste dal capitolato. La valutazione terrà conto dell'efficacia e completezza della	7

				proposta.	
			2.5	Innovazioni per una migliore qualità dei servizi L'offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà proporre attività innovative e/o integrative, rispetto a quelle già previste dal capitolato, in grado di fornire valore aggiunto finalizzate a migliorare complessivamente la qualità dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione comunale. Verrà valutata la qualità della proposta soprattutto in termini di effettiva realizzabilità e di efficacia.	5
3	Piano relativo alla formazione professionale specifica del personale L'offerente, all'interno della relazione tecnica, dovrà descrivere le attività di formazione specifica e di qualificazione del personale che intende porre in atto, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, al fine di potenziare le abilità e le competenze del personale impiegato nelle attività oggetto di contratto. Si valuteranno la qualità e la completezza del piano formativo	5	---	---	5

	proposto, con particolare riferimento alla congruenza dei contenuti dello stesso rispetto alle attività oggetto di contratto.				
	Totale	80			80

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "Dmax" della tabella, è attribuito un coefficiente determinato come segue:

- mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario secondo i seguenti livelli di valutazione (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):
 - Ottimo: 1
 - Più che adeguato: 0,8
 - Adeguato: 0,6
 - Parzialmente adeguato: 0,4
 - Scarsamente adeguato: 0,2
 - Inadeguato: 0
- determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio/subcriterio;
- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (*normalizzazione ad 1*).

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PUNTI Q MAX
Gestione del servizio di accoglienza teatro e foyer	18
Canone annuo a favore dell'amministrazione	2
Totale	20

Nella colonna identificata con la lettera Qmax vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica che determina per ciascuno di tali elementi economici un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite le seguenti formule:

1) GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEATRO E FOYER

Relativamente al prezzo complessivo delle voci di offerta A e B (e al corrispondente ribasso percentuale complessivo calcolato automaticamente dal Sistema), è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale complessivo offerto dal concorrente i-esimo (calcolato dal Sistema);

R_{max} = ribasso percentuale complessivo dell'offerta più conveniente;

α = esponente α pari a 0,5.

Il ribasso percentuale complessivo (R_i) sarà calcolato mediante la formula $R_i = 1 - P_i/BA$, dove P_i è il prezzo complessivo offerto dal concorrente i-esimo (determinato come sommatoria dei prodotti dei singoli prezzi unitari offerti dal concorrente i-esimo relativamente alle voci di offerta A e B per le relative quantità stimate poste a base di gara di cui alla tabella n. 2 al paragrafo 3) e l'Importo totale presunto servizio di accoglienza (BA – Tabella n. 2 paragrafo 3).

2) CANONE ANNUO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE

Relativamente al canone annuo offerto a favore dell'Amministrazione (voce di offerta C), è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = \left(\frac{\Delta C_i}{\Delta C_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente voce di offerta C attribuito al concorrente i-esimo;

$\Delta C_i = C_i - C_{base}$ = differenza tra il valore di canone annuo offerto dal concorrente "i-esimo" (C_i) e il valore posto a base d'asta (C_{base});

$\Delta C_{max} = C_{max} - C_{base}$ = valore più elevato tra le differenze ΔC relativamente alla voce di offerta Canone annuo.

α = esponente α pari a 0,5.

Il punteggio totale relativo all'offerta economica sarà calcolato sommando il punteggio relativo alla gestione del servizio di accoglienza teatro e foyer e quello relativo al canone annuo a favore dell'Amministrazione.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

Pa = *peso criterio di valutazione a;*

Pb = *peso criterio di valutazione b;*

.....

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica solo ai criteri di natura qualitativa. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Non è prevista alcuna ulteriore riparametrazione.

Si precisa quanto segue:

L’attribuzione dei punteggi tecnici (anche a livello di singolo criterio/subcriterio) ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di due cifre decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all’unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (**PT**) ed il “Punteggio Economico” (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE.$$

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno **17/12/2020**, con inizio alle ore **09:30**, dal RUP che procederà, in **seduta pubblica digitale**, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica*, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente paragrafo 13, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- b) successivamente il RUP procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e, le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al RUP, né alla Commissione giudicatrice, né all'Amministrazione, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Si precisa che alla prima seduta pubblica digitale (ed alle successive sedute pubbliche digitali di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente **collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.**

Il RUP, quindi, procederà, in seduta riservata, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La stazione appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

In ragione del D.L. 32/2019 così come convertito dalla legge 55/2019, la Commissione giudicatrice è

nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP trasmetterà il relativo verbale alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica digitale, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole offerte tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica digitale, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta pubblica digitale, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi unitari e i canoni annuali offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo

i criteri e le modalità descritte al punto 180.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice, in seduta pubblica digitale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica digitale dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione e/o il RUP provvedono, per quanto di competenza, a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto agli importi a base d'asta (VOCI A e B) o in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta VOCE C.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia

anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico

dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pari a **€ 4.409,01**; la stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto (le spese contrattuali ammontano, presuntivamente, ad **€ 2.200,00**).

Il Servizio che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal RUP o dalla Commissione in merito alle parti da sottrarre all'accesso. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Con riferimento alla procedura di cui trattasi non trova applicazione la clausola sociale.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione del contratto è il TAR di Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto della normativa vigente.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e

adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione del contratto, saranno diffusi tramite il sito internet <https://www.comune.ap.it>. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <https://www.comune.ap.it>, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Ascoli Piceno che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@comune.ap.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

27. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per

le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Comune di Ascoli Piceno

Il Dirigente

Dott. Loris Scognamiglio